

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SESTA SEZIONE PENALE

35925/09

UDIENZA PUBBLICA

DEL 01/07/2009

SENTENZA

N. 1384

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. [redacted]	PRESIDENTE	
1. Dott. [redacted]	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2. Dott. [redacted]	"	N. 015585/2007
3. Dott. [redacted]	"	
4. Dott. [redacted]	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA ~~/ ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

1) [redacted] N. IL 18/05/1945

avverso SENTENZA del 12/01/2007

CORTE APPELLO di [redacted]

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere dot.

*sentito il P.G. dot. [redacted] che ha concluso  
per il rigetto del ricorso;  
sentito l'avv. [redacted] quale sostituto del difensore  
di fiducia avv. [redacted] che insiste per l'accoglimento  
del ricorso.*



dalla turnazione. Il ricorrente sostiene, inoltre, che nella specie è stata omessa ogni indagine in ordine alla effettiva urgenza prospettata e che è altresì carente la motivazione relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato *de quo*, non avendo il prevenuto mai manifestato alcuna volontà cosciente di rifiutare o omettere l'atto in violazione dei doveri imposti.

Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606 lett. d) c.p.p., la mancata assunzione di una prova decisiva, in relazione al rigetto della richiesta di acquisizione dei "turni per il servizio di accompagnamento in autoambulanza", nonché dei "fogli di presenza del reparto" operativi nei giorni in contestazione.

#### DIRITTO

1) Il primo motivo di ricorso è infondato.

La Corte di Appello ha accertato, in punto di fatto, che nelle date indicate nel capo d'imputazione il                     , nella sua qualità di medico in servizio presso il reparto di Cardiologia dell'Ospedale Ingrassia di Palermo, e quindi di incaricato di un pubblico servizio, contravvenendo agli ordini del Direttore del Reparto, si è rifiutato di provvedere all'espletamento del servizio di accompagnamento di pazienti cardiopatici presso il presidio sanitario "Casa del Sole", ove gli stessi avrebbero dovuto essere sottoposti ad esame medico (coronografia).

Alla stregua di simili emergenze, legittimamente i giudici di merito hanno ravvisato nella condotta dell'imputato gli elementi integrativi del reato previsto dall'art. 328 comma 1 c.p., il quale punisce il comportamento del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuti un atto del suo ufficio dovuto, tra l'altro, per ragioni di sanità, allorché questo debba essere compiuto senza ritardo.

E invero, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte di Appello ha dato adeguato conto delle ragioni del ritenuto

*Linahotter*

